

Il DL 193/2016, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*”, convertito con la legge n. 225 del 01 dicembre 2016, ha previsto l’introduzione di due nuove comunicazioni trimestrali in materia di IVA. In particolare, il nuovo adempimento prevede l’obbligo, da parte di tutti i soggetti titolari di partita iva, dell’invio trimestrale all’Agenzia delle Entrate delle seguenti comunicazioni:

1. Comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre;
2. Comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni Iva periodiche.

L’obbligo di presentazione delle nuove comunicazioni trimestrali decorre dal 1° gennaio 2017 e dovrà essere eseguito, in linea generale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In particolare, le scadenze per ogni singolo trimestre saranno le seguenti:

1. *31 maggio* per la comunicazione dei dati delle operazioni relative al primo trimestre (gennaio-marzo);
2. *16 settembre* per la comunicazione delle operazioni relative al secondo trimestre (aprile-giugno);
3. *30 novembre* per la comunicazione delle operazioni relative al terzo trimestre (luglio-settembre);
4. *Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo* per la comunicazione delle operazioni relative al quarto trimestre (ottobre-dicembre).

In deroga ai termini ordinari sopra esposti, limitatamente al primo anno di applicazione (anno 2017), la legge di conversione del decreto ha previsto che con riferimento al primo semestre 2017 (gennaio-giugno) le comunicazioni vengano effettuate entro il 25 luglio 2017.

A seguito di tale specifica previsione:

1. Le comunicazioni relative ai primi due trimestri 2017 vengono accorpate in un’unica comunicazione;
2. La comunicazione relativa al primo trimestre 2017 viene posticipata (dal 31 maggio al 25 luglio);
3. La comunicazione relativa al secondo trimestre viene anticipata (dal 16 settembre al 25 luglio).

A seguito dell’introduzione delle due nuove comunicazioni periodiche, a partire dall’esercizio 2017 è prevista l’abolizione:

- Dello “*spesometro annuale*” (si considera comunque dovuto quello relativo alle fatture emesse e ricevute nell’anno 2016 la cui scadenza è prevista per il 10 o il 20 aprile 2017);
- Della “*comunicazione black list*” (già a decorrere dalla comunicazione relativa all’anno 2016);
- Della presentazione dei *modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi*, a decorrere dal 1° gennaio 2017);
- Della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino,

Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute

In linea generale, sono obbligati alla nuova comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti titolari di partita Iva.

Sono esonerati dalla comunicazione trimestrale in oggetto:

1. I soggetti che hanno optato per uno dei due regimi contabili agevolati attualmente esistenti – “Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile” o “Regime forfetario di cui alla legge 190/2014”;
2. I soggetti che hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate, previsto dal DLgs. 127/2015.

La comunicazione ha ad oggetto tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate mediante fattura. In particolare, dovranno esse comunicati all’Agenzia delle Entrate in forma analitica:

- I dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- I dati di tutte le fatture ricevute ed annotate nel registro IVA degli acquisti nel trimestre di riferimento;
- I dati delle note di variazioni emesse e ricevute ai sensi dell’art. 26 nel trimestre di riferimento.

Il decreto non prevede una specifica esclusione di invio dei dati delle fatture attive oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (fatture aventi ad oggetto prestazioni sanitarie). Si ritiene quindi che debbano essere oggetto di trasmissione anche i dati delle fatture che nel mese di gennaio dell’anno successivo dovranno essere trasmesse al Sistema TS.

Il DL 193/2016 rinvia ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei dati analitici da trasmettere per ciascun documento e si limita a specificare il contenuto minimo della comunicazione, la quale dovrà comprendere almeno:

1. I dati identificativi del soggetto emittente la fattura e del soggetto destinatario;
2. La data ed il numero della fattura;
3. L’ammontare della base imponibile;
4. L’aliquota Iva applicata;
5. L’ammontare dell’imposta;
6. La tipologia dell’operazione.

Comunicazione trimestrale dei dati contabili delle liquidazioni Iva

Soni tenuti ad adempiere al nuovo obbligo di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni Iva periodiche tutti i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni periodiche, indipendentemente dal fatto che le stesse liquidazioni siano effettuate mensilmente o trimestralmente.

Sono esclusi dal nuovo adempimento tutti i soggetti che:

1. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale;
2. Sono esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Possiamo quindi affermare che non devono adempiere alla nuova comunicazione i seguenti soggetti:

1. Tutti gli psicologi che esercitano solo attività clinica e che emettono di conseguenza solo fatture esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;
2. Tutti gli psicologi che hanno adottato il regime agevolato di vantaggio o il regime forfetario.

Anche in questo caso, la definizione dei dati da inviare e delle relative modalità di trasmissione è rinviata all'emanazione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Presumibilmente dovranno essere comunicati i dati sintetici relativi all'Iva a credito ed a debito, ripartiti per aliquota.

Sanzioni

Sono previste specifiche sanzioni per le violazioni relative ai due nuovi adempimenti comunicativi.

Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, è prevista una sanzione di Euro 2,00 per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell'ambito delle comunicazioni trimestrali, con un massimo sanzionatorio di Euro 1.000 per ciascun trimestre. Se la regolarizzazione avviene spontaneamente entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, la sanzione è ridotta alla metà, Euro 1,00 a fattura, con un massimo sanzionatorio di Euro 500,00 a trimestre.

Con riferimento alla comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni Iva, è prevista l'applicazione di una sanzione da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00 nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Se la regolarizzazione, mediante un nuovo invio dei dati, ovvero mediante l'invio dei dati corretti, avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, la sanzione è ridotta alla metà (da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00).

I controlli dell'Agenzia delle Entrate

Nell'ipotesi che dall'analisi dei dati inviati con i due adempimenti sopra esposti emergano delle anomalie, l'Agenzia delle Entrate invierà un'apposita comunicazione al contribuente, il quale potrà:

1. Fornire i chiarimenti necessari, ovvero fornire eventuali dati ed elementi che non sono stati considerati o che sono stati valutati erroneamente;
2. Provvedere al versamento di quanto dovuto mediante l'istituto del ravvedimento operoso.